

Codice A1709C

D.D. 23 agosto 2021, n. 733

LR. 5/2018, D.G.R n. 31-3562 del 16 luglio 2021. Presa d'atto di anticipo esercizio venatorio per il prelievo di cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio da parte delle Aziende Faunistico Venatorie (AVF) e delle Aziende Agri- Turistico Venatorie (AATV).



ATTO DD 733/A1709C/2021

DEL 23/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: LR. 5/2018, D.G.R n. 31-3562 del 16 luglio 2021. Presa d'atto di anticipo esercizio venatorio per il prelievo di cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio da parte delle Aziende Faunistico Venatorie (AVF) e delle Aziende Agri-Turistico Venatorie (AATV).

Premesso che:

la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 detta norme per la tutela della fauna e gestione faunistico venatoria;

richiamata la D.G.R n. 31-3562 del 16 luglio 2021 , con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 e in particolare la lettera a) del punto 1.1 dell'allegato A, che prevede: *nelle giornate del 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16 e 18 settembre negli ATC qualora deliberato dai rispettivi Comitati di gestione, nelle Avf in zona di pianura e Aatv, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, della L. 157/1992: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio;*

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

preso atto della documentazione relativa all'anticipo di apertura dell'attività venatoria agli atti del Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca comunicata con riferimento alle diverse specie trasmessa dagli istituti venatori elencati nell'allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”; attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

di prendere atto delle comunicazioni di anticipo di apertura dell'attività venatoria delle specie previste dalla lettera a) del punto 1.1 dell'allegato A, della D.G.R n. 31-3562 del 16 luglio 2021 trasmessa dagli istituti venatori elencati nell'allegato 1) alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Allegato

ALLEGATO 1

AATV ARBORIO
AATV CASTELLO DI FAVAGROSSA
AATV CASTELNUOVO BORMIDA
AATV CAVAGLIA'
AATV CERVO
AATV CONTEA DI PAVERANO
AATV GERMANO REALE
AATV ISOLA D'ASTI
AATV LA BARAGGIA
AATV LA MEIRANA
AATV LAGHI
AATV LENTA 1
AATV LIGNOLO
AATV MONCESTINO
AATV MONTEROSSO
AATV NONE
AATV ROCCAGRIMALDA
AATV SELVA GAVAZZANA
AATV IL SERRAGLIO
AATV VAL CHISONE
AFV ALICE CASTELLO
AFV BALOCCO
AFV BANDIASSO
AFV CASSINE
AFV LE COLOMBARE
AFV CUCCARO
AFV ROVASENDA
AFV SAN GRATO
AFV SEZZADIO